



IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD

-Terza Sezione Civile-

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,

letto il ricorso introduttivo del processo n. 5/2021 di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/12 su ricorso presentato da Mariano D'Apice (C.F. DPCMRN71C20C129H), rappresentato e difeso, giusta procurai n atti, dall'Avv. Luigi Benigno, con domicilio eletto in Aversa (CE), via A. Diaz n. 112;

Ha pronunciato il presente

DECRETO

Preliminarmente il giudice dichiara la propria competenza avendo il ricorrente residenza nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.

L'istante ha depositato la documentazione prescritta dall'art. 14 ter L 3/12 co. 2 che rinvia all'art. 9, commi 2 e 3 e ha depositato inoltre:

-relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

P.Q.M.

letto l'art. 14 ter L. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione giudiziale

NOMINA

liquidatore l'Avv. Antonio Santoro, C.F. SNTNTN75D04I234M dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; che il decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

ORDINA

- la trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati se esistenti a cura del liquidatore;
-la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi;

FISSA

Ai sensi dell'art. 14 ter co. 6, lett. b) la somma di euro 600,00 da riservare al ricorrente per le proprie esigenze di mantenimento

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Aversa, 19 novembre 2021

Il Giudice

Dott. Arminio Salvatore Rabuano



